

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 40 del 29/10/2013**

**OGGETTO: TRIBUTO MAGGIORAZIONE ART. 14, C.13, D.L. 06/12/2011 N.201.  
MODALITA' OPERATIVA DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
MAGGIORAZIONE SUI SERVIZI E CONTESTUALE APPROVAZIONE  
SCADENZE DELLA TARIFFA RIFIUTI**

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 20:05, nella Residenza Municipale , si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica

Eseguito l'appello risultano:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	GOTTARDO OTTORINO	X		12	PIRAZZO LUCA		X
2	CABIANCA STEFANO	X		13	CERON MATTEO	X	
3	RAMPADO ALBERTO	X		14	SEGATO LORENZO	X	
4	DONEGA' STEFANIA	X		15	MINGARDO GIANLUCA	X	
5	GATTO ERMOGENE	X		16	MINANTE EMILIANO	X	
6	GAZZETTA GIOVANNA	X		17	TARQUINI LUIGI	X	
7	VERGATI PIERLUIGI	X		18	GOTTARDO MICHELA	X	
8	DALL'AGLIO FRANCESCA	X		19	CONSOLI ANTONIO	X	
9	DONI SABRINA	X		20	PEDRON NICOLA		X
10	TONDELLO MARCO	X		21	BUSO ANTONIO	X	
11	RAMPAZZO LORENZO	X					

**Totale Presenti: 19**

**Totale Assenti: 2**

Sono nominati scrutatori: **VERGATI PIERLUIGI, DONI SABRINA, TARQUINI LUIGI**

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Francesco Babetto**

**Il Presidente Ottorino Gottardo**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: TRIBUTO MAGGIORAZIONE ART. 14, C.13, D.L. 06/12/2011 N.201.  
MODALITA' OPERATIVA DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
MAGGIORAZIONE SUI SERVIZI E CONTESTUALE APPROVAZIONE  
SCADENZE DELLA TARIFFA RIFIUTI**

Il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente Lorenzo Segato illustrano l'argomento.  
Quindi il Sindaco apre la discussione.  
Interviene la Consigliere del Popolo della Libertà Michela Gottardo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, ha disposto l'entrata in vigore dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni con la possibilità prevista al comma 29 di istituire, in alternativa al tributo, una tariffa avente natura di corrispettivo;
- in applicazione delle suddette disposizioni D.C.C. n. 19 del 20.06.2013, di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di igiene ambientale, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione per servizi indivisibili, è stata istituita la Tariffa rifiuti di cui al comma 29 che, ai sensi del successivo comma 31 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani individuato, alla data del 31.12.2012 nella società pubblica ETRA spa nel rispetto del modello organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, dell'in house providing;
- con D.C.C. n. 21 del 20.06.2013 è stata affidata ad Etra SpA la gestione del Tributo Maggiorazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- il suddetto articolo 14 istituisce un nuovo tributo denominato *Maggiorazione* il cui presupposto di applicazione coincide con il prelievo tariffario sui rifiuti ed è quantificato nella misura di 0,30 centesimi di euro al metro quadro di superficie occupata ai fini dell'applicazione della Tariffa rifiuti
- per effetto delle disposizioni contenute nel DL 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, articolo 10 comma 2 lettera c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- la disciplina della maggiorazione è stata puntualmente definita all'interno del regolamento di igiene ambientale che prevede la possibilità di delegarne a terzi la gestione
- Etra SpA, rispettando i requisiti del Modello in *house providing*, può essere affidataria del servizio di gestione del Tributo maggiorazione, in quanto rientrante tra i soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali, contemplati nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97 che esclude, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto e destinataria di affidamento diretto;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze del 08.08.2013 in merito alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20 giugno 2013;

VISTA la posizione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al versamento della maggiorazione, esplicitate nella Risoluzione ministeriale n. 9/DF del 3 settembre 2013 emanata dopo le sopraggiunte disposizioni in materia di Tares contenute nell'articolo 5 del DL 102 del 31 agosto 2013, nella quale si dà evidenza del fatto che:

- *“dalla lettura sistematica delle norme appena richiamate, emerge che deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011.....A questo proposito, si ribadisce che il citato comma 4 dell'art. 5 del D. L. n. 102 del 2013 prevede espressamente che il comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.....*
- *Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall'art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall'art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.*
- *Al riguardo, deve essere evidenziato che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell'esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale ...*
- *Si deve, infine, affrontare l'ulteriore problematica rappresentata dalla possibilità per l'ente locale di fissare nel corso dell'anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l'anno 2013. Al riguardo, va sottolineato che l'art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell'art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013. Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013.*

RAVVISATA la necessità di:

- Ridefinire la sola scadenza del tributo Maggiorazione dovuta per l'anno 2013 rispetto alla disciplina di scadenza definita con D.C.C. n.21 del 20.06.2013;
- di definire i tempi di invio del modello di pagamento per garantire il versamento della maggiorazione nonché gli indirizzi per le modalità di calcolo e di applicazione delle agevolazioni che, in ogni caso, sono diretta conseguenza dell'applicazione della tariffa rifiuti

CONSIDERATO ai fini dell'individuazione del gestore che sussiste identità del presupposto di applicazione della maggiorazione rispetto alla tariffa rifiuti;

VISTO il DL 201/2011, articolo 14;

VISTO il DL 35/2013 in ordine alla potestà sulle rate e scadenze Tares;

VISTO il DL 102/2013, articolo 5;

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate e il D. Lgs 23/2011;

VISTA la proposta, Prot. n. 19221 del 24.10.2013, presentata dal gestore rifiuti ETRA SPA in merito alla gestione e quantificazione della maggiorazione, alle scadenze di versamento ai fini della tariffa corrispettivo e il costo proposto a carico dell'Ente pari a € 1,00 + IVA per contribuente;

PRESO ATTO che con la stessa nota ha richiesto alle Amministrazioni di approvare urgentemente entro il 04.11.2013, il disciplinare al fine di consentire alla società di adempiere alle scadenze previste dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/2013;

VISTA la modifica del disciplinare ricevuta in data 28.10.2013 con cui la società ha variato in € 0,50 omnicomprendivo per contribuente il contributo dell'ente per le spese di riscossione del tributo maggiorazione, per un ammontare totale presunto di € 5.000,00 che trova copertura al cap. 118700, "spese per la riscossione dei tributi comunali";

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267:

- del Dirigente Servizi Amministrativi,
- del Capo area Economico-finanziaria,

CON VOTI 15 favorevoli (Vivere Rubano, Popolo della Libertà e Antonio Buso del Gruppo Misto) e 2 contrari (Lega Nord), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati i quali accertano che i Consiglieri Luigi Tarquini e Antonio Consoli del Gruppo Misto sono momentaneamente fuori dall'aula e non partecipano alla votazione,

## **D E L I B E R A**

1) di confermare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ad Etra S.p.A., le attività di gestione del tributo Maggiorazione fatta salva la compatibilità delle regole per l'affidamento in house, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine;

2) di approvare il disciplinare delle attività per la gestione della Maggiorazione da parte di Etra SpA allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

3) di stabilire ai fini del versamento della maggiorazione in adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative e di prassi ministeriale che:

- la maggiorazione dovrà essere quantificata dal soggetto gestore sulla base delle situazioni dichiarate ai fini della Tariffa rifiuti secondo il consolidato storico calcolato almeno al 31 agosto 2013, per effetto dell'identità di presupposto di occupazione dell'immobile e la insussistenza di un autonomo obbligo dichiarativo ai fini della maggiorazione

- per le situazioni dichiarate ai fini della Tariffa rifiuti e relative per le quali non sia disponibile il dato di superficie questa verrà rilevata e associata, quando possibile, alle banche dati secondo i dati resi disponibili presso l'Agenzia del territorio considerando assoggettabile alla maggiorazione l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al regolamento n° 138/98;

- Il computo delle agevolazioni di cui all'art. 60 comma 4 del Regolamento sul Tributo maggiorazione (allegato alla presente deliberazione) avverrà:

o Utilizzando il dato storico relativo all'annualità 2012 nei seguenti casi:

- distanza dal punto di raccolta
- immobili di attività economiche o istituzionali predisposti all'uso, ma

permanentemente non occupati

- situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente
- abitazioni temporaneamente chiuse
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale
- avvio a recupero di rifiuti assimilati

○ Sulla base delle aliquote percentuali di riduzione definite dalla delibera tariffaria 2013 nei seguenti casi:

- raccolta differenziata e autocompostaggio per le utenze domestiche
- avvio a recupero di rifiuti assimilati per le utenze non domestiche ordinarie, cioè quelle che conferiscono direttamente al Gestore rifiuti urbani qualitativamente e quantitativamente analoghi a quelli conferiti dalle utenze domestiche ed entro il limite massimo definito dall'allegato D della delibera tariffaria, alle quali viene riconosciuta una riduzione calcolata in proporzione alla quantità di rifiuti complessivamente recuperati dal sistema di raccolta dei rifiuti urbani. La quantità di rifiuti avviati a recupero dalle utenze non domestiche ordinarie si assume direttamente proporzionale ai ricavi per la cessione dei rifiuti riciclabili così come specificati nell'allegato "CESSIONE RIFIUTI RICICLABILI CONFERITI DALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ORDINARIE – RICAVI LORDI" del Piano Finanziario in virtù di un livello di differenziazione analogo a quello riscontrato per le utenze domestiche.

- il versamento del tributo maggiorazione deve avvenire da parte dell'utente entro il 16 dicembre 2013 indipendentemente dal versamento dell'ultima rata dovuta a titolo di tariffa rifiuti, come indicato nella sopracitata Risoluzione n. 9/2013;

- il gestore Etra spa provvederà all'invio al domicilio del debitore dei modelli di pagamento corredati di idonea informativa, i modelli saranno preventivamente calcolati secondo quanto indicato ai punti precedenti ai fini di agevolare il versamento della maggiorazione statale;

- per l'anno 2013, l'importo minimo al di sotto del quale non si procede al versamento spontaneo è stabilito in € 2,00, ammontare pari al costo di elaborazione, stampa e spedizione dell'addizionale;

- non sono state definite dal Ministero di competenza le modalità di rimborso al contribuente delle eventuali somme che risulteranno versate in eccesso all'erario e confluite nel circuito di gestione della delega F24 o bollettino conforme;

4) per quanto non in contrasto con la presente deliberazione si applicano le disposizioni contenute nella parte quinta del Regolamento: Maggiorazione per i servizi indivisibili;

5. di confermare il numero delle rate e i termini di scadenza della componente tariffaria così come stabilito con D.C.C. n. 21 del 20.06.2013;

6. di dare atto che la spesa presunta di € 5.000,00 per la riscossione del tributo Maggiorazione trova copertura al Cap. 118700 del bilancio di previsione anno 2013.

CON VOTI 15 favorevoli (Vivere Rubano, Popolo della Libertà e Antonio Buso del Gruppo Misto) e 2 contrari (Lega Nord), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati i quali accertano che i Consiglieri Luigi Tarquini e Antonio Consoli del Gruppo Misto sono momentaneamente fuori dall'aula e non partecipano alla votazione,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, art. 134 del Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

\* \* \*

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune .

\* \* \*

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

OTTORINO GOTTARDO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

FRANCESCO BABETTO

---